

prot. n. 103/2025

Rubiera 21 agosto 2025

ORDINANZA

REVOCA DELLE ORDINANZE N. 101 E 102 DEL 20 AGOSTO 2025 EMESSE IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL “PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI – ANNO 2025” PER DUE CASI SOSPETTI DI CHIKUNGUYA NEL TERRITORIO COMUNALE E DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DI MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI

RICHIAMATE le comunicazioni dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, in atti prot. n. 13317/2025 e prot. n. 13334/2025 con le quali informavano il Comune di Rubiera di due casi sospetti di CHIKUNGUNYA per i quali si rendeva necessaria l'adozione, da parte del Comune ed entro 24 ore, delle indicazioni contenute nel “Piano di sorveglianza delle arbovirosi – anno 2025”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 518/2025;

PRESO ATTO che le disposizioni regionali prevedono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio a carico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che con proprie Ordinanze n. 101 “Caso sospetto di chikungunya provvedimenti urgenti per attivazione del protocollo straordinario di disinfestazione zanzara tigre” e n. 102 del 20 agosto 2025 “Caso sospetto di chikungunya provvedimenti conseguenti e urgenti in applicazione del protocollo straordinario per la sorveglianza delle arbovirosi”, si provvedeva tempestivamente:

A) a delimitare le aree interessate alla disinfestazione ed in particolare:

- aree pubbliche: parco duna Fontana, parcheggio della ex Scuola elementare di Fontana, ciclopedonale di Fontana dall'incrocio di via del Collegio con via Fontana fino al sottopasso;
- aree private, quali aree cortilive e giardini nei seguenti civici:
 - via Fontana dal numero civico 41 al numero civico 49/B;
 - via Fontana dal numero civico 62 al numero civico 82/3;
 - via del Collegio dal n. 1 al n. 11;
 - via Salerno tutti i numeri civici
 - via Marsala numeri civici pari dal 2 al 12
 - via Napoli numeri civici dispari dal 9 al 21
 - via Emilia Ovest numeri civici pari dal 32 al 42
 - via Picasso numeri civici dispari dal 3 al 9
 - via per san Faustino numero civico 5;

B) ad incaricare la ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio & c. di effettuare interventi straordinari di disinfestazione secondo il Piano regionale e le indicazioni date dall'Azienda USL di Reggio Emilia;

C) a disporre che, nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio dei due casi sospetti diano esito negativo, i trattamenti di disinfestazione siano sospesi;

VISTA la comunicazione dell'Azienda USL di Reggio Emilia in atti prot. n. 13362 del 21 agosto 2025 con la quale si informa che *“i sospetti casi di Chikungunya sono entrambi risultati essere negativi. Pertanto siamo a richiedere di sospendere le misure emergenziali attuate attraverso il protocollo straordinario”*;

RITENUTO doveroso revocare le Ordinanze n. 101 e n. 102 del 20 agosto 2025 e sospendere immediatamente i trattamenti previsti;

RICORDATO che con propria Ordinanza n. 65/2024 “Emissione di ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara comune (*Culex pipiens*)”, esecutiva ai sensi di legge e valida dal 3 maggio al 31 ottobre di ogni anno, erano state già impartite precise disposizioni a tutti i cittadini, ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo dichi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;

6. evitare che si formino raccolte d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche

VISTI:

la Legge n.833/1978 smi;

la Legge n.241/90 smi;

l'art. 5 della L.R. n.19/1982;

il R.D. 27 luglio 1934, n.1265

RICHIAMATO l'art. 7 bis e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

- la revoca delle proprie Ordinanze n. 101 "Caso sospetto di chikungunya provvedimenti urgenti per attivazione del protocollo straordinario di disinfestazione zanzara tigre" e n. 102 del 20 agosto 2025 "Caso sospetto di chikungunya provvedimenti conseguenti e urgenti in applicazione del protocollo straordinario per la sorveglianza delle arbovirosi", per le motivazioni indicate in premessa

- la sospensione di tutti i trattamenti ivi previsti in ottemperanza alle disposizioni dell'Azienda Unità sanitaria Locale di Reggio Emilia e al "Piano di sorveglianza delle arbovirosi – anno 2025", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 518/2025

ORDINA inoltre

- a tutti i cittadini ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree all'aperto dove esistano o si possano creare raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza di tutto il territorio comunale di osservare le disposizioni contenute nella propria Ordinanza n. 65/2024 "Emissione di ordinanza per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, da Zanzara Tigre (Aedes

albopictus) e Zanzara comune (Culex pipiens)” , esecutiva ai sensi di legge e valida dal 3 maggio al 31 ottobre di ogni anno, con particolare riferimento a:

1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
3. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta, provvedendo alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia. Devono essere trattati anche i tombini che non sono all’aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai “grigliati”). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
6. evitare che si formino raccolte d’acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
7. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
8. all’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli inaffiattoi o simili) dovranno essere capovolti o sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
9. i conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l’introduzione di zanzare di specie esotiche

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune per 30 giorni e nel sito istituzionale del Comune;

AVVERTE

- che contro la presente ordinanza è ammesso Ricorso al Prefetto nel termine di 30 (tenta) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra €uro 25,00 (venticinqueeuro/00) ed €uro 500,00 (ciquecentoeuro/00) ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n.267/2000

DISPONE inoltre che

- il presente provvedimento sia inviato:
 - all'Azienda USL di Reggio Emilia;
 - al Comando della Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Rubiera;
 - al Prefetto di Reggio Emilia;
 - alla ditta SIREB s.a.s. di Venola Claudio & C

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del 3^ Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Infrastrutture ing. Sossio Paone e mail sossiopaone@comune.rubiera.re.it;

IL SINDACO

Emanuele Cavallaro

(documento firmato digitalmente)